



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 01/10/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 01/08/2008 n. 1453

Direttiva 91/676/CEE. Integrazione della Parte IIa, Paragrafo 1, del Programma divisione per le "zone vulnerabili da nitrati", già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 23 gennaio 2007.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio Introna, di concerto con l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Settore Tutela delle Acque e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Com'è noto, con deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 6 agosto 2005, venne costituito un gruppo di lavoro interassessorile tra gli uffici degli Assessorati alle Opere Pubbliche, Risorse Agroalimentari ed Ecologia, comprendente anche personale della Task Force del Ministero dell'Ambiente in forza allo stesso Assessorato all'Ecologia, con il compito di provvedere:

- a) alla predisposizione e designazione come vulnerabili da nitrati di origine agricola delle aree localizzate nel Tavoliere di Capitanata e nell'Arco Jonico Tarantino;
- b) alla predisposizione del Programma d'Azione.

- A seguito del lavoro svolto da detto gruppo, l'amministrazione Regionale, con provvedimento di Giunta n.2036 del 30 dicembre 2005, approvò la designazione e perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, adottando, con successiva deliberazione di Giunta n.19 del 23 gennaio 2007, il relativo Programma d'Azione.

- Con riferimento a quest'ultimo, sebbene il DM Agricoltura del 7 aprile 2006 che detta "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionali dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art.38 del D.Lgs. 152/1999", avesse conferito alle regioni la facoltà di sospendere, in via temporanea, il periodo di divieto della loro utilizzazione, la Regione Puglia nell'assumere il proprio Programma d'Azione, sulla base delle risultanze cui si era pervenuti in sede di tavolo di concertazione con gli enti e gli istituti interessati, aveva deciso di eliminarlo tenuto conto delle particolari condizioni pedoclimatiche, geomorfologiche e colturali, tutte contenute nell'apposita relazione trasmessa ai Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali con prot. n.771/TA del 15 maggio 2007 che, così come dimostrato, non avevano un carattere di straordinarietà, ma costituivano peculiarità consuete e consolidate nella realtà locale pugliese. Detta relazione è stata approvata dall'Amministrazione con successiva deliberazione di Giunta Regionale n.1084 del 4 luglio 2007.

- Va detto, altresì, che la relazione tecnico-ambientale sopra richiamata è stata integrata successivamente con prot.. n. 1954/TA del 27 novembre 2007 in risposta alle richieste dello stesso Ministero dell'Ambiente.

- Orbene, è seguita ulteriore corrispondenza con il citato Dicastero il quale ha anche organizzato apposito incontro in data 23 gennaio 2008, cui ha partecipato un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, munito della delega a rappresentare anche il Settore "Tutela delle Acque".

- Si deve aggiungere che invano è stato più volte richiesto, per le vie brevi, in sede ministeriale, il verbale del predetto incontro e, da ultimo, con prot. n.532/TA del 28 marzo 2008.

Inaspettatamente ed inopinatamente, è giunta, invece, nota del Ministero prot. n.7982/QdV dell'8 aprile 2008 che, con riferimento alla questione, ha sollecitato la Regione Puglia a modificare e integrare il Programma d'Azione adottato, prevedendo la fissazione di una sospensione temporale dello spandimento al suolo di effluenti zootecnici e concimi chimici.

- Si deve precisare, inoltre, che il Settore "Tutela delle Acque" ha provveduto a richiedere la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del Politecnico di Bari finalizzata a verificare l'andamento della presenza di nitrati in falda e ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, con nota prot. n.610/TA del 22 maggio 2008, il parere espresso dallo stesso Dipartimento.

- Il citato parere, ha evidenziato, in primo luogo, che "i dati utilizzati all'epoca della designazione e perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e quelli sulla base dei quali si doveva eventualmente definire un periodo di sospensione temporale dello spandimento al suolo d'effluenti zootecnici e concimi chimici, non potevano consentire, per loro natura, di giungere ad altre determinazioni se non quelle adottate con le apposite deliberazioni.

OMISSIS

- La disponibilità all'attualità di un nuovo approccio di elaborazione in ogni caso non risolve nell'immediato il problema e porta a dilazionare ancora nel tempo, almeno alla conclusione di un altro biennio/triennio di monitoraggio, la definizione di scenari più affidabili ed esaustivi.

OMISSIS

- Lo stesso parere ha evidenziato, in secondo luogo, che "in Puglia le maggiori concentrazioni di nitrati, anche se transitorie, sembrano ritrovarsi a valle dei periodi secchi, generalmente corrispondenti alle nostre latitudini alla stagione primaverile-estiva, per effetto di rimozione dei nitrati accumulati nei sottosistemi carsici da parte delle precipitazioni importanti/estreme di fine estate; in seguito la ricarica invernale sembra diluire fortemente le concentrazioni riducendo il pericolo d'alte concentrazioni".

- Conseguentemente, il citato Dipartimento del Politecnico di Bari ha concluso che, contrariamente a quanto definito dal comma 1, dell'art.26 del predetto D.M. del 7 aprile 2006, in merito al periodo di sospensione temporale dello spandimento al suolo di effluenti zootecnici e concimi chimici, il periodo in cui vietare gli spandimenti (tenuto conto della realtà pugliese) è, al massimo, la stagione estiva e non quella autunno-invernale (1° novembre - 1° febbraio così come, invece, è previsto dal decreto medesimo).

- Tenuto conto di ciò, è stato chiesto al Ministero di esprimersi se si potesse procedere o meno alla fissazione di un termine diverso per lo spandimento degli effluenti zootecnici e concimi chimici rispetto a quelli definiti nel decreto ministeriale più volte richiamato, prevedendo più specificamente un periodo coincidente con quello della stagione primaverile-estiva, così come auspicato dal predetto Dipartimento del Politecnico di Bari.

- Tanto, ai fini di dirimere la questione, atteso che se da un lato le peculiari condizioni pedoclimatiche, geomorfologiche e colturali pugliesi avevano determinato un naturale condizionamento, per quanto surriferito, delle scelte operate dalla Regione, le quali, come è evidente, si sono poste in posizione differente rispetto al disposto ministeriale, anche con riferimento al parere recentemente acquisito dal Politecnico di Bari di cui si è fatto prima cenno, dall'altro versante, permane la necessità che l'ordinamento regionale si armonizzi con la normativa comunitaria dettata sul punto.

- Tenuto conto che con riferimento al predetto quesito a tutt'oggi il Ministero dell'Ambiente non risulta che abbia assunto alcuna posizione, e che, invece, per le vie brevi, ha, ancora una volta, sollecitato, in data 8 luglio 2008, la modifica del Programma d'Azione nei sensi anzidetti, si sottopone alle determinazioni dell'Amministrazione Regionale l'intera questione e si propone, di aderire, comunque, alle richieste ministeriali soprattutto ai fini di evitare il rischio di una eventuale condanna da parte della Corte di Giustizia Europea così come paventato dallo stesso Dicastero.

- Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di integrare la Parte II[^], Paragrafo I, del Programma d'Azione già approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.19 del 23 gennaio 2007 prevedendo l'inserimento del Paragrafo 1.5, in pedissequa esecuzione di quanto stabilito in sede ministeriale in occasione dell'incontro tenutosi il 23 gennaio 2008, giusta comunicazione dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari prot. n.28/004/16 del 26 maggio 2007, così come appreso:

- "Fermi restanti i divieti espressi nei paragrafi che precedono, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 7 aprile 2006, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla Legge n.748 del 1984, è vietato dal 1° novembre al 28 febbraio.

- Tale divieto è permanentemente sospeso per le colture orticole, floricole e vivaistiche praticate sia in pieno campo sia in serra".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L.R. n.7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

Gli Assessori alle Opere Pubbliche e alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori alle OO.PP. e alle Risorse Agroalimentari che si intende qui di seguito integralmente riportata;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente del Settore "Tutela delle Acque" e del Dirigente del Settore "Agricoltura" che ne attestano la

conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI INTEGRARE, per le motivazioni in narrativa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, la Parte II^ Paragrafo 1, del Programma d'Azione per le "zone vulnerabili da nitrati", già approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.19 del 23 gennaio 2007',prevedendo l'inserimento del Paragrafo 1.5, così come appresso: "Fermi restanti i divieti espressi nei paragrafi che precedono, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 7 aprile 2006, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla Legge n.748 del 1984, è vietato dal 1° novembre al 28 febbraio. Tale divieto è permanentemente sospeso per le colture orticole, floricole e vivaistiche praticate sia in pieno campo sia in serra. ".

2) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Settore Regionale "Tutela delle Acque", al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Assessorati Regionali all'Ambiente e alle Risorse Agroalimentari;

3) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola